

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE

29 APRILE 2008 N. 17408

PRESIDENTE: NARDI

RELATORE: CARROZZA

Diritti della personalità
 • Riprese fotografiche effettuate nel parco di una villa privata • Immagini di vita privata • Luogo di privata dimora • Diffusione a mezzo stampa • Reato di cui all'art. 615-bis, c.p. e all'art. 170 D.Lgs. 196/2003 • Lesione del diritto alla riservatezza • *Fumus e periculum in mora*
 • Sussistenza • Sequestro delle fotografie e dei negativi • Ammissibilità
 • Assimilazione delle immagini agli « stampati » e conseguente divieto di sequestro • Esclusione

• Rilievo pubblico delle immagini • Irrilevanza

Ove sussistano il fumus e il periculum in mora riguardo alla commissione del reato di cui all'art. 615-bis c.p., è ammissibile il sequestro preventivo di fotografie e dei relativi negativi raffiguranti soggetti ritratti in un parco privato, da considerarsi luogo di privata dimora, e pubblicate su un settimanale e successivamente su un quotidiano, non essendo le fotografie in questione assimilabili agli « stampati » per i quali la legge prescrive il divieto di sequestro, in quanto esse non attengono alla manifestazione del pensiero.

L.C on provvedimento del 5 novembre 2007, il gip presso il Tribunale di Milano, nell'ambito del procedimento concernente i reati di cui all'art. 615-bis c.p. e all'art. 170 D.Lgs. n. 196/2003, accertati in Milano dal 19 luglio al 2 agosto 2007, ordinava il sequestro preventivo di tutte le fotografie e dei relativi negativi, ritraenti l'On. Berlusconi in compagnia di talune ospiti nel parco di una propria dimora, denominata « Villa Certosa », in Sardegna, rinvenibili presso la sede del quotidiano « Il Corriere della Sera ».

* La sentenza definisce i presupposti per l'operatività del divieto di sequestro degli stampati in via cautelare, di cui al R.D. Lgs. 561/1946, escludendone l'applicazione riguardo a fotografie e negativi ottenuti presso un parco privato, dunque luogo di privata dimora, in violazione dell'art. 615-bis c.p. e dell'art. 170 D.Lgs. 196/2003. La Suprema Corte non riconosce, nella specie, l'operatività del limite di cui all'art. 21 della Costituzione che vieta, salvo casi tassativi, il sequestro degli stampati nell'ambito del diritto alla manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, in quanto adotta un criterio sostanziale secondo cui

le immagini non sono assimilabili agli « stampati », poiché « non attengono alla manifestazione del pensiero », non trasmettendo idee. In altri casi, la Suprema Corte ha escluso l'operatività del divieto di sequestro per le trasmissioni televisive e i relativi supporti meccanici di registrazione e riproduzione, fermo restando che le attività di informazione e le manifestazioni di critica diffuse dallo strumento televisivo restano espressione di un diritto di libertà (Cass. Pen. 7 dicembre 2007 n. 7319, in *Diritto & Giustizia* 2008, 740). La giurisprudenza di merito, nella tutela cautelare in caso di illecita divulgazione di immagini, si era mostrata comunque rispettosa del di-

2. Il giudice poneva come presupposti del provvedimento che sul settimanale « Oggi », il 17 aprile 2007, era comparso un servizio fotografico intitolato « Le Bagattelle di Berlusconi », contenente 15 fotografie raffiguranti lo stesso con talune ospiti nel parco della suddetta villa; che l'interessato aveva presentato denuncia querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, in ordine al reato di cui all'art. 615-bis c.p.; che, con provvedimento del 21 aprile 2007, l'Autorità garante della protezione dei dati personali aveva prescritto nei confronti di R.C.S. Periodici S.p.A., editore del settimanale, e della Azphotos s.a.s., il blocco dell'ulteriore trattamento, con conseguente esclusione della diffusione di ulteriori immagini relative al servizio fotografico in questione, blocco confermato l'8 maggio; che, nonostante tale provvedimento, le immagini erano state nuovamente pubblicate sul quotidiano « Il Corriere della Sera ». Il gip argomentava che la parte offesa era stata fotografata mentre si trovava in un luogo di privata dimora e che la pubblicazione delle fotografie era stata compiuta dopo che era stato adottato il provvedimento di blocco da parte dell'Autorità garante. Per cui dovevano ritenersi sussistenti i gravi indizi in ordine sia al reato di cui all'art. 615-bis comma 2 c.p. che a quello previsto 170 D.Lgs. n. 196/2003. Aggiungeva che la reiterata pubblicazione sul predetto quotidiano delle foto in questione faceva ritenere concreto il rischio di commissione di ulteriori analoghi reati con grave danno per la privacy della parte offesa.

3. Proposta richiesta di riesame, da parte della R.C.S. Quotidiani S.p.A., editore del quotidiano, il Tribunale di Milano, assumendo che le fotografie altro non erano che il corpo dei reati sopra indicati, ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo impugnato.

La società editrice, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi.

vieto costituzionale di cui all'art. 21, pur applicando misure di tutela alternative al sequestro: in tal senso, si è ammesso il ritiro dal mercato delle copie di un periodico in cui erano state pubblicate immagini lesive dell'altrui personalità, precisandosi tuttavia che il « ritiro » rappresenta una misura diversa dal sequestro, in quanto non incide sulla possibilità di una eventuale diversa utilizzazione del materiale e, nel contempo, risulta idoneo ad evitare il reiterarsi del comportamento lesivo (Pret. Roma 18 ottobre 1991, in questa *Rivista*, 1991, 106). Sempre nell'ambito della tutela cautelare c.d. « atipica », si è ammesso, in caso di lesione del diritto all'immagine, al fine di inibire la ripetizione dell'illecito, l'ordine di consegna dei negativi e delle stampe fotografiche al soggetto effigiato, affermandosi espressamente il criterio di tassatività (dunque il divieto) del sequestro delle pubblicazioni a mezzo stampa al di

fuori dei casi stabiliti dall'ordinamento. In altri casi si è espressamente dichiarata la inammissibilità della richiesta di provvedimenti cautelari di sequestro degli stampati riproducenti, senza consenso, l'immagine altrui qualora gli stessi siano nella legittima e in buona fede titolarità di soggetti terzi rispetto al preteso autore dell'illecito (nel caso di specie, di trattava delle guide telefoniche con l'immagine dei ricorrenti che erano già state distribuite agli abbonati, Trib. Torino, 14 febbraio 1996, in questa *Rivista*, 1996, 251). In generale, l'operatività del divieto di sequestro della stampa in via cautelare (da estendere a misure equipollenti) è stata affermata con richiamo al criterio di tassatività ove non ricorrano le ipotesi di stampa oscena, apologetica del fascismo o integrante violazione del diritto d'autore costituente delitto (Trib. Roma 14 febbraio 2008, in questa *Rivista* 2008, 177).

4.1. Violazione dell'art. 1 R.D. Lgs. n. 561/1946 che vieta il sequestro di stampati in sede cautelare, salvo che in presenza di reati previsti tassativamente, tra i quali non rientrerebbero quelli ipotizzati, in quanto le fotografie dovrebbero ritenersi « stampati » essendo la fedele riproduzione di foto già pubblicate dal settimanale « OGGI », realizzata utilizzando la tecnica della « scannerizzazione » dalla copia cartacea.

4.2. Violazione di legge, perché carente nella fattispecie il *fumus* del commesso reato e per difetto di motivazione sul punto, in quanto il provvedimento del Garante era stato emesso nei confronti di una società, la R.C.S. Periodici S.p.A., editore del settimanale, « OGGI », distinta dalla R.C.S. Quotidiani S.p.A., editore del quotidiano « Il Corriere della Sera », non destinataria del provvedimento, sia perché il giudice avrebbe tratto la sussistenza del reato di cui all'art. 614 c.p. sul presupposto, non provato, che l'ignoto indagato fosse al corrente del provvedimento del Garante.

4.3. Violazione di legge, perché carente nella fattispecie il *periculum in mora* e per difetto di motivazione sul punto.

IN DIRITTO

5. Preliminare è l'esame del secondo motivo che riguarda la dedotta mancanza del *fumus* in relazione ai reati ipotizzati.

Infatti, il sequestro preventivo può essere disposto solo in quanto sia ravvisabile l'esistenza di un reato, che deve ritenersi l'antecedente logico del provvedimento cautelare. In tale ambito deve essere valutata, non solo l'astratta sussumibilità del fatto in una fattispecie penale, ma anche se sia ravvisabile il *fumus* del reato ipotizzato, tenendo conto sia degli elementi forniti dall'accusa che delle argomentazioni difensive (Cass., sez. II, 23 marzo 2006, n. 19523).

6. Giova, quindi, evidenziare che i giudici del merito hanno argomentato che le fotografie oggetto del sequestro raffiguravano l'On. Berlusconi in compagnia di talune ospiti nel parco del proprio domicilio « Villa Certosa » in Sardegna. Non viene dedotto, poi, dalla difesa che tale parco fosse accessibile al pubblico, né che le riprese fotografiche fossero state autorizzate. Per cui logicamente è stato ritenuto che le riprese fossero state eseguite dall'esterno, da lontano, con particolari mezzi tecnici, all'insaputa e contro volontà dell'interessato. Per la qualcosa questi aveva proposto denuncia-querela davanti all'autorità giudiziaria di Tempio Pausania.

7. Ora, l'art. 615-bis c.p. prevede, come illecito, l'attività di chi mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva e sonora si procura notizie o immagini attinenti la vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614, cioè nell'abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essa.

Tale norma, pertanto, punisce l'intrusione nel domicilio o appartenenze, contro la volontà di chi ha lo *jus excludendi*, in conseguenza dei nuovi mezzi che la tecnica ha approntato (Cass., sez. V, 5 dicembre 2005, n. 10444).

La normativa, tra l'altro, trova il fondamento costituzionale nell'art. 14 Cost., che stabilisce che il domicilio è inviolabile.

8. La tutela del domicilio e della vita privata trova ancoraggio anche nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, e precisamente nell'art. 8 che recita « ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza ».

9. Di conseguenza sussiste il *fumus* del reato ipotizzato (art. 615-bis, c.p.) dato che le fotografie eseguite riguardano la vita privata che si svolgeva all'interno di un parco, costituente appartenenza della propria dimora, interdetto ad estranei. E nessuna autorizzazione alla ripresa fotografica viene dedotta.

10. Anche l'art. 3 del codice deontologico allegato (A.1) al D.Lgs. 196/2003, sulla protezione dei dati nell'esercizio dell'attività giornalistica, dispone che « la tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora, si estende ai luoghi di cura, di detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive ». Quindi, anche quest'ultima disposizione, laddove parla di tutela del domicilio e di corretto uso delle tecniche invasive deve ritenersi che proibisca quelle tecniche che violino il domicilio e i luoghi equiparati nonché la vita privata che in essi si svolge. E non potrebbe che essere così essendo questi beni tutelati, non soltanto a livello costituzionale ed in sede di norme europee, ma specificatamente a livello penale.

11. Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, appresta un'ulteriore tutela alla vita privata, attribuendo all'Autorità Garante della protezione dei dati personali il potere di fare cessare il comportamento illegittimo (art. 150, 2° comma), disponendo il blocco del trattamento delle immagini.

Nella specie il Garante aveva emesso un tale provvedimento. Questo ai sensi dell'art. 152 D.Lgs. citato deve ritenersi provvisoriamente esecutivo, anche in pendenza di ricorso.

Quindi, a prescindere da chi lo abbia commesso, sussiste anche il *fumus* del reato ipotizzato di cui all'art. 170 D.Lgs. 196/2003, che punisce penalmente l'inosservanza del provvedimento del Garante, in quanto questi aveva prescritto il blocco dell'ulteriore trattamento, con conseguente esclusione della diffusione di ulteriori immagini relative al servizio fotografico in questione che andava rispettato.

12. Ora, questa Corte ha costantemente ha affermato il principio che ai sensi dell'art. 325 co. 1 c.p.p. i provvedimenti di riesame di misure cautelari reali sono soggetti a ricorso per Cassazione solo per i vizi concreti « violazione di legge » (art. 606, co. 1, lett. a, b, c), restando escluso ogni possibilità di sindacato, ex art. 606 co. 1 lett. e), sull'adeguatezza del procedimento, al fine di evitare che la condotta criminosa possa protrarsi, reiterarsi o produrre ulteriori conseguenze. Pertanto, agli effetti della legittimità ex ad. 321 c.p.p., non ha importanza se l'autore del fatto illecito sia stato correttamente individuato, essendo invece sufficiente l'accertamento del rapporto strumentale tra la cosa e la condotta criminosa (ad es. Cass., 18 marzo 2004, n 19039).

Nella specie, in relazione alla deduzione difensiva della mancata individuazione degli autori dei reati prima indicati, non ha quindi rilievo, ai fini del sequestro, il fatto che il procedimento sia contro ignoti, dovendo essere valutato soltanto il rapporto tra cosa sequestrata e la condotta criminosa e di questo i giudici del merito hanno riscontrato sia il *fumus* dei reati sopra indicati che il fatto che le fotografie sono il risultato dell'intrusione, abusiva, nel domicilio altrui.

13. La società editrice deduce, anche, con il primo motivo, che le fotografie non potrebbero essere sequestrate perché sarebbero « stampati », in quanto prodotti scannerizzati dal periodico « OGGI », dato che l'art. 1 legge 8 febbraio 1948, n. 47 stabilisce che sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico chimici, in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione.

14. A tale scopo si osserva:

L'art. 1 del R.D. Lgs. n. 561/1946, dispone: « non si può procedere al sequestro della edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato, contemplati nell'editto sulla Stampa 26 marzo 1848 n. 695, se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria ».

L'art. 1 di questo editto recita che « la libera manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi è libera: quindi la pubblicazione di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili è permessa, solo che si osservino le norme seguenti ».

Anche l'art. 21 Cost, quando dispone che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure o prescrive che si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nei casi preveduti dalla legge, pone tale regolamentazione nell'ambito del diritto alla manifestazione del proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Come detto l'art. 3 del codice deontologico allegato (A.1) al D.Lgs. 196/2003, sulla protezione dei dati nell'esercizio dell'attività giornalistica, impone, a tutela del domicilio l'uso corretto delle tecniche invasive. Domicilio che trova garanzia anche da parte della norma costituzionale che delle norme europee.

14.1. Pertanto, non possono farsi rientrare tra gli stampati e le copie di quotidiani o di giornali periodici, le fotografie ritraenti atteggiamenti della vita privata ottenute con una condotta costituente reato, mediante intrusione in luoghi di privata dimora con mezzi tecnici particolari, perché esse non attengono alla manifestazione del pensiero, non trasmettono idee.

E quelle per le quali è stato disposto il sequestro sono fotografie, ritraenti aspetti di vita privata che si svolgeva nelle appartenenze del proprio domicilio, eseguite mediante intrusione in questo con mezzi tecnici particolari, contro la volontà di chi aveva lo *jus excludendi*.

14.2. Anche la Corte Europea ha ritenuto che la disposizione convenzionale relativa al rispetto della vita privata copra anche le immagini. Che, anzi, da questo punto di vista la tutela deve essere maggiore perché non si tratta di veicolare al pubblico « idee », ma immagini che contengono

«informazioni molto personali». (Corte europea dir. uomo, 24 giugno 2004, V.H. c. Germania, Cass. pen. 2004, 3829 (s.m.) che ha ritenuto che aveva violato l'art. 8 della Convenzione la decisione della Corte Costituzionale tedesca che aveva ritenuto illegittime le decisioni dei Tribunali dello stato che avevano ingiunto alla stampa di non pubblicare fotografie della vita privata della Principessa Carolina di Monaco).

Uguualmente deve affermarsi nel caso di specie, tanto più che le fotografie, non solo rappresentano aspetti di vita all'interno di appartenenze di dimora privata, ma sono anche il risultato di intrusione nel domicilio altrui, in modo da costituire l'ipotizzato reato di cui all'art. 615-*bis* c.p. e in modo da violare anche il codice deontologico nell'attività giornalistica, che prescrive l'uso corretto di tecniche invasive.

Pertanto, non potendo rientrare le fotografie in questione nel concetto di stampa o di stampato, per esse non vige il divieto di sequestro.

15. Né, in relazione al terzo motivo, si può ritenere che il rilievo pubblico delle fotografie possa ritenersi veicolato a posteriori dallo stesso interessato che in più occasioni avrebbe tenuto vivo l'interesse generale intervenendo sul fatto della pubblicazione, riferendo fatti privati, perché ciò non risulta dal provvedimento impugnato anzi è contraddetto dalla persistente denuncia-querela e dal provvedimento di blocco da parte del Garante.

Non vale, poi, obiettare che il sequestro non sarebbe idoneo a impedire la diffusione delle immagini, dato che le fotografie potrebbero essere reperite altrimenti. Come avanti evidenziato, oggetto del giudizio di legittimità non può essere l'adeguatezza del procedimento, da chiunque commesso, al fine di evitare che la condotta criminosa possa protrarsi o reiterarsi, ma solo l'accertamento strumentale tra cosa, oggetto del sequestro, e condotta di reato. E tale rapporto è stato ritenuto logicamente sussistente.

Pertanto, il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. — La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.